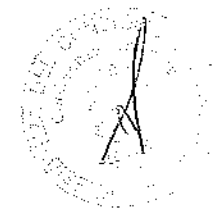


28/11/2024



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

24/147/CU02/C1

**POSIZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE RECANTE DISPOSIZIONI
PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA DIGITALIZZAZIONE DEI
PROCEDIMENTI IN MATERIA DI ATTIVITA' ECONOMICHE E DI
SERVIZI A FAVORE DEI CITTADINI E DELLE IMPRESE**

**Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281**

Punto 2) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza esprime parere favorevole condizionato all'accoglimento delle proposte emendative, già condivise in sede tecnica - come da documento prot. 18911 DARA del 26 novembre 2024 (allegato) - e all'istituzione di un Tavolo a composizione mista per il coordinamento della disciplina in materia di tutela del paesaggio nonché con le ulteriori proposte emendative di seguito riportate.

CONSIDERAZIONI GENERALI

Con riferimento allo schema di disegno di legge in epigrafe, le Regioni e le Province autonome rilevano che rispetto ad alcune norme, tra le quali quelle in materia di interscambio di pallet o quelle in materia di rilascio delle autorizzazioni all'inumazione, alla tumulazione, alla cremazione e all'affido o dispersione delle ceneri vi è stato un confronto risalente ma preventivo a livello tecnico con il Governo e, pertanto, non si rilevano particolari criticità.

Diversamente, su altre disposizioni presenti non vi è stato alcun confronto preventivo né approfondimenti utili che avrebbero potuto superare le criticità di seguito rappresentate.

In primo luogo, desta preoccupazione la portata normativa di cui all'articolo 1 che riduce da 12 a 6 mesi il termine entro cui può essere annullato d'ufficio il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-nonies della legge n. 241 del 1990. Tale termine era già stato dimezzato in tempi recenti, attraverso il d.l. 77/2021, che lo aveva portato da 18 a 12 mesi. Questa ulteriore riduzione, in assenza di un'implementazione della capacità operativa della pubblica amministrazione, rischia di fatto di rendere inutilizzabile l'istituto

dell'annullamento d'ufficio previsto dalla legge 241 del 1990. L'esigenza posta alla base di tale intervento di presunta semplificazione, ossia quella di tutelare il legittimo affidamento ingenerato nei destinatari del provvedimento, va temperata con il rispetto del principio del buon andamento e dell'imparzialità nell'esercizio dell'azione amministrativa di cui all'articolo 97 della Costituzione richiamato dall'articolo 1, comma 1, della legge 241/1990. Un termine di sei mesi per l'esercizio del potere di annullamento provoca uno squilibrio nel rapporto tra questi principi a vantaggio dell'affidamento del destinatario. Si evidenzia, inoltre, come l'affidamento del destinatario del provvedimento risulta già tutelato dall'esigenza, prevista dall'articolo 21 *nonies* della legge 241/1990, di porre alla base dell'annullamento d'ufficio la sussistenza di un interesse pubblico, non essendo rilevante la mera presenza di un vizio dell'atto.

In considerazione, pertanto, dei motivi esposti si richiede un'integrale rivalutazione della proposta.

Con riferimento alla **legge 55/2024** è necessario attivare da subito **un Tavolo di confronto urgente con il Governo** su tutte le questioni critiche sottese all'attuazione della Legge 55/2024, volto a predisporre interventi migliorativi al testo della norma, anche con riferimento alla **previsione di una fase transitoria**.

Inoltre, si evidenzia che le Regioni e le Province autonome non condividono l'emendamento n.5 del documento di ANCI, diramato lo scorso 16 luglio dal DARA, con cui si chiede di eliminare la lett. a), comma 2, art. 12 del d.lgs. 65/17 che prevede il finanziamento attraverso il fondo 0/6 degli interventi di nuove costruzioni e messa in sicurezza degli edifici scolastici, in quanto già presenti per questa finalità consistenti risorse del PNRR. Ciò in quanto le risorse del Fondo Nazionale 0-6 hanno permesso la realizzazione di numerosi interventi per la maggior parte di manutenzione straordinaria, adeguamento alle norme e messa in sicurezza, nonché di rinnovo degli arredi e delle attrezzature didattiche in edifici ospitanti le scuole dell'Infanzia (fascia d'età 3-6) e in alcuni casi l'adattamento di spazi e strutture esistenti per garantire anche il servizio di asilo nido (fascia d'età 0-3). Si osserva altresì che le risorse del PNRR costituiscono una misura di finanziamento temporanea e non strutturale, quale invece è quella del Fondo nazionale 0-6. Infine, si ricorda che il PNRR ha ormai esaurito la sua programmazione, mentre il fabbisogno di risorse per la manutenzione degli edifici rimane costante nel tempo.

di 4/24

ULTERIORI PROPOSTE EMENDATIVE



A

1. Semplificazione in materia di rifiuti

Dopo l'art. 9 inserire l'art. 9-bis "*Semplificazioni in materia di rifiuti*" recante il testo seguente:

"1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, allegato L-quinquies alla parte IV, recante «Elenco delle attività che producono rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2», dopo il numero 20 è inserito il seguente:

«20-bis. - Attività di cura e manutenzione del paesaggio e del verde pubblico e privato.»".

Relazione illustrativa

La disposizione era presente nel testo del disegno di legge approvato nella riunione del Consiglio dei Ministri del 26 marzo 2024 ma non nel testo circolato nell'ambito delle attività istruttorie finalizzate all'acquisizione del parere della Conferenza unificata. Si ritiene che tale disposizione debba essere mantenuta in quanto consente il superamento delle criticità nella gestione dei rifiuti provenienti da attività di manutenzione del verde privato di utenze domestiche svolte da imprese, laddove vengano classificati come rifiuti. La disposizione in parola consente di classificare come urbani i rifiuti citati, equiparando la casistica in esame a quella della produzione di rifiuti da manutenzione del verde svolta direttamente dalla stessa utenza domestica, in ossequio al principio che riconduce la classificazione all'origine dei rifiuti.

2. Misure di semplificazione in materia di permesso di costruire immobili vincolati

1. All'articolo 14, comma 1, la lettera a) è eliminata.

2. Al comma 1 dell'articolo 14, la lettera b) è così sostituita: "b) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: *"Qualora per l'intervento oggetto della domanda di permesso di costruire i relativi provvedimenti formali di autorizzazione, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, previsti dalla normativa vigente e rilasciati dall'autorità preposta alla cura dei predetti interessi siano stati acquisiti a cura dell'interessato e siano in corso di validità, lo sportello unico dell'edilizia può valutare di non applicare le disposizioni di cui agli articoli da 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, previa verifica del rispetto delle prescrizioni eventualmente impartite dalle amministrazioni competenti"*.

Relazione illustrativa



Fermo restando che già oggi, in presenza di pareri già acquisiti in modo autonomo dall'interessato, il SUE non indice Cds, l'applicazione del silenzio assenso in caso di pareri acquisiti autonomamente può comportare difficoltà di coordinamento in quanto: 1) non c'è certezza che i vari atti di assenso acquisiti in modo autonomo siano rilasciati sugli stessi elaborati progettuali; 2) se un ente impartisce prescrizioni che modificano il progetto, le modifiche devono essere valutate anche dagli altri enti.

3. Misure di semplificazione in materia di autorizzazioni paesaggistiche

Dopo l'articolo 14 si aggiunge il seguente:

"14bis. All'art. 142, comma 2, primo periodo, del d. lgs. n. 42/2004, dopo le parole "La disposizione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e)" sono aggiunte le parole "(f) limitatamente ai parchi e riserve regionali" e, alla lettera a), dopo le parole "erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee A e B" sono aggiunte le seguenti: "ovvero come zone con caratteristiche insediative, funzionali, superficie coperta e densità territoriale equivalenti a quelle delle zone A e B ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, ancorché diversamente denominate".

Relazione illustrativa

L'attuale art. 142, comma 2, del d. lgs. n. 42/2004 prevede che non si applichi l'autorizzazione paesaggistica in riferimento ai beni di cui al comma 1 lettere a), b), c), d), e), g), h), l), m) ricadenti in aree che, alla data del 6 settembre 1985, erano ricomprese in: zona A (centri storici); zona B (aree totalmente o parzialmente edificate) e Programmi pluriennali di attuazione (PPA), escludendo tuttavia da tale semplificazione le aree dei Parchi regionali. Tale disposizione deriva dalla modifica del citato decreto ad opera del d. lgs. 63/2008, il quale, di fatto, ha previsto l'applicazione dell'autorizzazione paesaggistica nelle aree sopra citate, ricadenti nei Parchi regionali (art. 142 comma 2 lett. f) e nei Comuni inclusi in essi, determinando quindi un aggravio procedimentale per le comunità di tali Enti e una discrasia rispetto alle procedure pianificatorie in capo ai Comuni non inclusi nei Parchi. Gli Enti competenti, quindi, si trovano a dover esprimere spesso autorizzazioni paesaggistiche in zone edificate di non particolare valore paesaggistico, dove si concentrano la maggior parte degli interventi edilizi di minore entità, con un aggravio di tempi e di costi per i cittadini, oltre ad un appesantimento burocratico per gli uffici tecnici comunali.



A

La prima proposta di modifica consiste nel ripristinare il richiamo ai parchi e riserve regionali all'interno della norma in esame.

L'individuazione delle zone territoriali omogenee con riferimento dal DM 1444/1968 non esplicita come considerare le individuazioni di tali zone territoriali omogenee che, ove non indicate nelle specifiche leggi regionali, hanno trovato diversa applicazione nella pianificazione urbanistica di livello comunale anche prima del 6 settembre 1985. Negli strumenti urbanistici comunali, infatti, le zone di Centro Storico (ZTO "A") o di completamento (ZTO "B") pur avendo caratteristiche tali e cioè di Centro Storico e di completamento, sono state individuate con le più diverse diciture e denominazioni. Rimane il fatto che, da un punto di vista insediativo, funzionale, di densità territoriale e di superficie coperta, fin dalla loro individuazione negli strumenti urbanistici anche prima del 6 settembre 1985, queste zone pur non chiamandosi A e/o B tali erano. Questa interpretazione della norma ha ipoteticamente prodotto altresì nel tempo l'automatica applicazione dell'esclusione dal vincolo paesaggistico, creando situazioni inesatte che in parte hanno visto diverse interpretazioni anche da parte dell'Ufficio Legislativo del Ministero della Cultura. La seconda proposta di modifica intende quindi semplificare l'applicazione della individuazione delle aree escluse per legge dal vincolo paesaggistico, anche al fine di evitare successivi possibili contenziosi.

4. Articolo 17, comma 5, lett. c

Al punto c) le parole "*li convalidano e*" sono soppresse.

Relazione illustrativa

La Regione non ha alcuna competenza per convalidare dati la cui responsabilità è totalmente in capo agli enti locali che, in quanto assegnatari delle risorse direttamente dal ministero, rispondono in via esclusiva della regolarità della spesa. La verifica in capo alla Regione riguarda esclusivamente la coerenza dell'utilizzo delle risorse rispetto alla programmazione regionale e nazionale.

5. Art. 17, comma 5, lett. c

Alle parole aggiunte all'articolo 6, comma 1, lettera e), ovvero la proposta di introdurre la lettera f bis), la parola "*verificati*" viene sostituita dalla parola "*raccolti*".

Relazione illustrativa



Si propone la sostituzione del termine "*verificati*" con la parola "*raccolti*" in quanto la verifica presuppone una operazione di controllo dei dati comunicati per mezzo della quale occorre procedere all'accertamento dei giustificativi della spesa, eventualmente anche nel *modus* e nel *quantum*, mentre la funzione della Regione dovrebbe essere limitata a verificare la coerenza e la corrispondenza dell'utilizzo delle risorse con la programmazione regionale. Con riferimento all'attività di "*convalida*" e "*trasmissione*" da parte della Regione dei dati relativi al monitoraggio, si vuole evidenziare l'assenza di risorse umane e strumentali necessarie per assolvere a questo ulteriore adempimento.

A ciò deve necessariamente aggiungersi che la tardiva predisposizione del sistema digitale di rilevazione nazionale sta impedendo, di fatto, la semplificazione e la digitalizzazione dei processi, diversamente da quanto richiederebbe il PNRR, a scapito della semplificazione e reingegnerizzazione dei procedimenti.

6. Art. 17, comma 5, lett. d

Alle parole aggiunte all'articolo 7, comma 1, lett. c) la parola "*rendicontano*" viene sostituita dalla locuzione "*trasmettono un prospetto riassuntivo dell'utilizzo delle risorse...*".

Relazione illustrativa

Si propone la sostituzione della parola "*rendicontano*" che presuppone un dettaglio e una analisi dei costi sostenuti, con la locuzione "*trasmettono un prospetto riassuntivo dell'utilizzo delle risorse...*" che presuppone la trasmissione di un documento di sintesi finalizzato a dare conto delle finalità e delle modalità di utilizzo delle risorse statali, regionali, comunali per l'attuazione degli interventi.

Deve evidenziarsi, tra l'altro, che l'attività di convalida e trasmissione dei dati è necessariamente connessa all'attività di rendicontazione da parte degli EE.LL.

7. Art. 17, comma 5, lett. g

Alle parole introdotte all'art. 12, comma 2, lettera b) si propone di aggiungere dopo le parole "*servizi educativi per l'infanzia pubblici e privati accreditati*" le parole "*secondo le disposizioni normative regionali*".

Relazione illustrativa



A

Pur condividendo il principio secondo cui indirizzare le risorse statali del Fondo nazionale per il sistema integrato ai servizi educativi per l'infanzia accreditati, dia maggiori garanzie di qualità dell'offerta educativa rispetto ai servizi semplicemente autorizzati, non tutte le Regioni al momento dispongono di un sistema di accreditamento operante o, più in generale lo stesso, previsto dalle leggi regionali sul sistema integrato 0-6, potrebbe essere in corso di approvazione.

8. Art. 17, comma 5, lett. h

All'ultimo periodo le parole *"e, comunque, non oltre l'anno scolastico o accademico 2018/2019"* sono soppresse.

Relazione illustrativa

La previsione oggetto di modifica appare in contraddizione con il periodo immediatamente precedente che salvaguarda i titoli previsti dalle previgenti normative regionali, purché conseguiti entro gli specifici termini previsti dalle stesse. Occorre preservare l'efficacia dei termini fissati dalle disposizioni regionali a tutela di quanti già operano nei servizi educativi per l'infanzia.

9. Art. 17, comma 5, lett. h

La formulazione della lettera h) è modificata come segue: "all'articolo 14, comma 3, così come modificato dalla legge 29 luglio 2024, n. 106 di conversione del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, le parole dell'ultimo periodo sono riformulate come segue: «Continuano altresì ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l'infanzia i titoli previsti dalle normative regionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente previsione, purché conseguiti entro gli specifici termini previsti dalle stesse e, comunque, non oltre l'anno scolastico o accademico 2021/2022»".

Relazione illustrativa

La modifica proposta risulta essenziale per preservare l'efficacia dei titoli previsti dalle previgenti normative regionali, conseguiti nel periodo di tempo intercorrente tra l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 65/2017 e il momento in cui sono giunti a conclusione i primi corsi universitari introdotti dalla nuova disciplina. L'obiettivo è tutelare quanti in questi anni si sono già inseriti e operano nell'ambito dei servizi educativi per l'infanzia.

10. Art. 17 bis



Dopo l'articolo 17, è inserito il seguente articolo 17-bis:

“Articolo 17-bis

(Misure urgenti per la semplificazione delle procedure in materia di alloggi e di residenze per studenti universitari in attuazione del PNRR)

1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi della Missione 4, Componente 1, Riforma 1.7 - «Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti (M4C1-R 1.7-27-30)» del PNRR, alla legge 14 novembre 2000, n. 338, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1-ter è abrogato.”

Relazione illustrativa

Con il D.L.144/2022 (art. 25) il Governo nazionale- in attuazione della Riforma 1.7, della Missione 4, componente 1 del PNRR- ha realizzato una specifica misura volta a realizzare entro il 30 giugno 2026 circa 60.000 nuovi posti letto presso alloggi o residenze a favore degli studenti delle istituzioni universitarie.

Tale misura inaugura una nuova stagione per il settore dell'edilizia residenziale universitaria: col bando “Housing universitario”, adottato dal Ministero dell'Università ed ella Ricerca col D.M. 481/2024, si apre all'iniziativa privata sovvenzionata l'esercizio di un'attività – la gestione di residenze universitarie- che sino ad oggi è stata in larga misura destinata esclusivamente ad operatori pubblici (Enti per il diritto allo studio e Università) e/o collegata ai finanziamenti pubblici per la realizzazione di residenze universitarie (bandi ex legge 338/2000).

Ad oggi, infatti, l'erogazione dei contributi è condizionata al rispetto di standard tecnici chiaramente definiti ed è sottoposta al controllo in fase di istruttoria delle domande il cui rispetto viene successivamente asseverato in fase di gara, in fase di variante e infine in fase di collaudo delle residenze universitarie medesime.

Nello specifico. Il bando “Housing universitario” di cui al DM. 481/2024 prevede di finanziare soggetti gestori pubblici e privati affinché questi destinino, all'interno di immobili già esistenti e rapidamente convertibili in Residenze Universitarie, posti letto a prezzo agevolato a favore degli studenti universitari.

Il contributo erogato per la gestione delle Residenze Universitarie, attesa la forte domanda di questo tipo di servizi, rischia di attivare strutture

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem.

A

residenziali con livelli qualitativi dei servizi che si collocano al di sotto degli standard necessari, tanto in termini edilizi che urbanistici, magari localizzate in luoghi distanti dalle sedi universitarie e quindi inadatte ad assolvere le finalità per le quali saranno finanziate.

L'esercizio delle Residenze Universitarie, finanziato con fondi pubblici, dovrà avvenire nel rispetto degli standard qualitativi previsti dall'art. 1.bis, comma 7, lettera f) della legge 338/2000.

In tale ambito, il D.L. 24 febbraio, 2024, n. 13 ha disposto l'introduzione dell'art. 1-ter della citata legge 338/2000, mediante la previsione in capo alle Regioni di un "Regime autorizzatorio" per l'esercizio delle residenze universitarie finanziate a valere sui fondi per il "Nuovo Housing Universitario", nell'ambito della riforma 1.7 della missione 4, componente 1 del PNRR, e nello specifico:

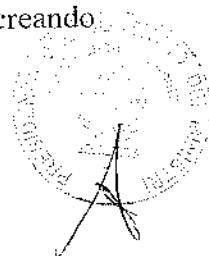
- ✓ la disciplina delle "modalità operative per l'emanazione del provvedimento di classificazione delle strutture", nei limiti degli standard minimi definiti a livello nazionale;
- ✓ il "rilascio dell'autorizzazione all'esercizio" delle residenze universitarie, previsti dal comma 3 dell'Art. 1-ter,

Anche a seguito di diversi incontri in sede di coordinamento tecnico delle Regioni e della X Commissione della Conferenza Stato -Regioni, è emersa chiaramente l'impossibilità di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 1 ter della citata l.338/2000. Le competenze regionali previste dalla vigente normativa nazionale in ambito urbanistico e di edilizia residenziale, infatti, sono e restano di natura esclusivamente programmatica e non prevedono l'esercizio di alcun potere di autorizzazione, né in ambito edilizio, né per quanto attiene all'esercizio di un'attività economica.

Per la realizzazione o la ristrutturazione di un edificio, le procedure vigenti, in larga parte normate dal regolamento edilizio del Comune di localizzazione, prevedono una serie di permessi (permesso a costruire, antincendio, abitabilità) rilasciati dal Comune e da altre amministrazioni a vario titolo interessate (Aziende -Sanitarie; Vigili del Fuoco, ecc) e una serie di dichiarazioni amministrative da presentare al Comune (SCIA) che sono diversamente articolate a seconda del tipo di costruzione e del tipo di interventi da realizzare.

Nel contempo, l'avvio di un'attività economica (es. un esercizio ricettivo) richiede la presentazione di una dichiarazione amministrativa (anche qui una SCIA), al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) sempre del Comune di localizzazione, consistente in un'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti.

L'emendamento in esame è volto pertanto all'abrogazione dell'art. 1-ter della L. 338/2000 che ad oggi non ha trovato alcuna applicazione procedurale a livello regionale in quanto non prevista dalla vigente legislazione, creando



conseguentemente criticità ed incertezze interpretative alle Regioni ed agli operatori di mercato e ponendo a rischio, pertanto, la piena realizzazione della misura.

Al fine di permettere la piena applicazione del Bando PNRR "Housing universitario di cui al D.M. 481/2024", l'abrogazione del citato articolo 1-ter della L. 338/2000- in coerenza alla vigente normativa in materia- comporta che l'esercizio delle Residenze Universitarie sia sottratta allo specifico regime autorizzatorio ivi previsto e sia conforme alla vigente normativa nazionale, ai regolamenti edilizi comunali ed alle disposizioni del bando di cui al D.M. 481/2024.

11. Segnalazione errore

Si segnala che a pag. 23 della Relazione al Disegno di Legge è riportato un errore: *"La modifica di cui alla lettera c) porta a compimento il coinvolgimento delle farmacie e dei farmacisti nella rete di prevenzione vaccinale, già sperimentato durante l'emergenza sanitaria, prevedendo la somministrazione di vaccini previsti nel Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale, anche nei confronti dei soggetti di età non inferiore ai dodici anni. Ciò si realizza anche sulla base di alcune esperienze regionali, come quella della Regione Lombardia che prevede la possibilità di somministrare il vaccino antinfluenzale per i soggetti di età superiore ai sei anni o delle Marche, dove è in atto la sperimentazione della vaccinazione Herpes Zoster."* La frase riporta un dato errato, poichè l'offerta aperta, non come sperimentazione ma previsto dalla legge sul covid, dai 12 anni in farmacia solo per covid, flu dai 18 anni.

12. Articolo 30

All'art. 30, primo comma, le parole "*comma 2,*" sono soppresse.

Relazione illustrativa

Si ritiene che il richiamo al solo comma 2 rischi di escludere l'applicazione dell'*end of waste* "caso per caso".

Roma, 28 novembre 2024





Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE
Ufficio III - Coordinamento delle attività della segreteria della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano
Servizio norme istituzionali, finanza pubblica e rapporti internazionali

Codice sito: 4.1/2024/19 CU

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DAR 0018911 P-4.37.2.1
del 26/11/2024



55916143

Alla Presidenza del Consiglio dei ministri

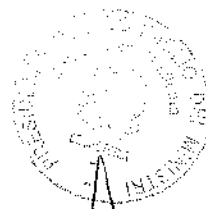
- Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi
- Ufficio di Gabinetto del Ministro per i rapporti con il Parlamento
- Dipartimento per i rapporti con il Parlamento
- Dipartimento per le riforme istituzionali
(per interoperabilità)
 - Gabinetto del Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa
(gabinettoriforme@pec.governo.it)
 - Ufficio legislativo del Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa
(legislativoriforme@pec.governo.it)
 - Gabinetto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare
(gabinetto.protezionecivileemare@pec.governo.it)
 - Ufficio legislativo del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare
(legislativo.protezionecivileemare@pec.governo.it)
 - Dipartimento della protezione civile
(protezionecivile@pec.governo.it)

Al Ministero dell'interno

- Gabinetto del Ministro
(gabinetto.ministro@pec.interno.it)
- Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari
(affarilegislativi.prot@pec.interno.it)

Al Ministero della giustizia

- Gabinetto del Ministro
(gabinetto.ministro@giustiziaceri.it)
- Ufficio legislativo
(archivio.legislativo@giustiziaceri.it)





Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

Ufficio III - Coordinamento delle attività della segreteria della

Commissione permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le

Province autonome di Trento e Bolzano

Servizio riforme istituzionali, finanza pubblica e rapporti internazionali

Al Ministero dell'economia e delle finanze

- Gabinetto del Ministro

(ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it)

- Ufficio del coordinamento legislativo

(ufficioocordinamentolegislativo@pec.mef.gov.it)

- Ufficio legislativo finanze

(legislativo.finanze@pec.mef.gov.it)

- Ufficio legislativo economia

(legislativo.economia@pec.mef.gov.it)

- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato

(rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it)

Al Ministero dell'istruzione e del merito

- Gabinetto del Ministro

(uffgabinetto@postacert.istruzione.it)

- Ufficio legislativo

(uffleg@postacert.istruzione.it)

Al Ministero dell'università e della ricerca

- Gabinetto del Ministro

(gabinetto@pec.mur.gov.it)

- Ufficio legislativo

(legislativo@pec.mur.gov.it)

Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

- Gabinetto del Ministro

(ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it)

- Ufficio legislativo

(ufficio.legislativo@pec.mit.gov.it)

Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali

- Gabinetto del Ministro

(gabinettoministro@pec.lavoro.gov.it)

- Ufficio legislativo

(ufficiolegislativo@pec.lavoro.gov.it)

Al Ministero della salute

- Gabinetto del Ministro

(gab@postacert.sanita.it)

- Ufficio legislativo

(leg@postacert.sanita.it)

A

A



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

Ufficio III - Coordinamento delle attività della segreteria della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano

Servizio riforme istituzionali, finanza pubblica e rapporti internazionali

Al Ministero delle imprese e del Made in Italy

- Gabinetto del Ministro
(gabinetto@pec.mise.gov.it)

- Ufficio legislativo
(ufficio.legislativo@pec.mise.gov.it)

Al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

- Gabinetto del Ministro
(segreteria.capogab@pec.mase.gov.it)

- Ufficio legislativo
(ufficiolegislativo@pec.mase.gov.it)

Ministero del turismo

- Gabinetto del Ministro
(ufficioogabinetto@pec.ministeroturismo.gov.it)

- Ufficio legislativo
(ufficiolegislativo@pec.ministeroturismo.gov.it)

Al Ministero della cultura

- Gabinetto
(udem@pec.cultura.gov.it)

- Ufficio legislativo
(udem.ufficiolegislativo@pec.cultura.gov.it)

Al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome di Trento e Bolzano

(conferenza@pec.regioni.it)

Alla Regione Piemonte

Coordinatore Commissione Affari istituzionali e generali

Alla Regione Liguria

Coordinatore vicario Commissione Affari istituzionali e
generali

Alla Regione Lombardia

Coordinatore Commissione Affari finanziari

Alla Regione Lazio

Coordinatore vicario Commissione Affari finanziari

Alla Provincia autonoma di Trento

Coordinatore Commissione Protezione civile



2



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE
Ufficio III - Coordinamento delle attività della segreteria della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano
Servizio riforme istituzionali, finanza pubblica e rapporti internazionali

Alla Regione Emilia-Romagna
Coordinatore vicario Commissione protezione civile

Alla Regione Lazio
Coordinatore Commissione Istruzione, Università e ricerca

Alla Regione Abruzzo
Coordinatore vicario Commissione Istruzione, Università e
ricerca

Alla Regione Campania
Coordinatore Commissione Infrastrutture, mobilità e
governo del territorio

Alla Regione Liguria
Coordinatore vicario Commissione Infrastrutture, mobilità e
governo del territorio

Alla Regione Toscana
Coordinatore Commissione Lavoro e formazione
professionale

Alla Regione Lazio
Coordinatore vicario Commissione Lavoro e formazione
professionale

Alla Regione Calabria
Coordinatore Commissione Politiche sociali

Alla Regione Molise
Coordinatore vicario Commissione Politiche sociali

Alla Regione Emilia-Romagna
Coordinatore Commissione Salute

Alla Regione Piemonte
Coordinatore vicario Commissione Salute

Alla Regione Marche
Coordinatore Commissione Sviluppo economico

Alla Regione Basilicata
Coordinatore vicario Commissione Sviluppo economico

[Faint circular stamp and handwritten mark]



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

Ufficio III - Coordinamento delle attività della segreteria della

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le

Province autonome di Trento e Bolzano

Servizio informatico istituzionali, finanza pubblica e rapporti internazionali

Alla Regione Sardegna
Coordinatore Commissione Ambiente, energia e
sostenibilità

Alla Regione Lazio
Coordinatore vicario Commissione Ambiente, energia e
sostenibilità

Alla Regione Abruzzo
Coordinatore Commissione Politiche per il turismo

Alla Regione Calabria
Coordinatore vicario Commissione Politiche per il turismo

Alla Regione Liguria
Coordinatore Commissione cultura

Alla Regione Sardegna
Coordinatore vicario Commissione cultura

Ai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome
(CSR PEC LISTA 3)

Al Presidente dell'ANCI
(mariagrazia.fusiello@pec.anci.it)

Al Presidente dell'UPI
(upit@messaggipec.it)

Alla Presidenza del Consiglio dei ministri
Ufficio di Segreteria della Conferenza Stato-Città
ed autonomie locali
(per interoperabilità)

e. p.c.

Alla Presidenza del Consiglio dei ministri
- Gabinetto del Ministro per la pubblica amministrazione
- Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica
amministrazione
- Dipartimento della funzione pubblica
(per interoperabilità)



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

Ufficio III - Coordinamento delle attività della segreteria della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le

Province autonome di Trento e Bolzano

Servizi comuni, istituzioni, finanza pubblica, rapporti internazionali

Oggetto: Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul disegno di legge recante "Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese".

Con riferimento al disegno di legge indicato in oggetto, si trasmette il nuovo documento, contenente la tabella riassuntiva dei pareri espressi dalle amministrazioni centrali competenti sulle proposte emendative formulate dalle Regioni e Province autonome e dall'ANCI, inviato dall'Ufficio legislativo del Ministro della pubblica amministrazione, con nota del 25 novembre 2024, acquisita in pari data al prot. DAR n. 18895.

Il Dirigente
Dott. Massimiliano Cosenza

DDL semplificazione e digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese

N. OGGETTO		PROPOSTE CONDIZIONANTI delle Regioni		Esiti
1.		Con riferimento alla legge 55/2024 e, in particolare, all'istituzione degli albi per l'educatore nei servizi educativi per l'infanzia e per l'educatore socio-pedagogico, si chiede di individuare un veicolo normativo urgente che consenta di prorogare il termine per la presentazione della domanda di iscrizione all'albo, di cui al comma 2 dell'art. 10, a normativa vigente fissato al 6 agosto p.v. (90 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge), possibilmente di un anno, sia in considerazione delle difficoltà rilevate a livello regionale nell'ottemperare, nei tempi previsti dalla norma, alle attuali modalità di iscrizione, sia per salvaguardare la posizione di quegli educatori che, pur operando da anni nel sistema dei servizi sociali ed educativi, pubblici e privati, potrebbero non essere in possesso di tutti i requisiti previsti nell'attuale formulazione della l.55/24. Pertanto, si chiede di attivare da subito un tavolo di confronto urgente con il Governo su tutte le questioni critiche sottese all'attuazione della Legge 55/2024, volto a predisporre interventi migliorativi al testo della norma, anche con riferimento alla previsione di una fase transitoria		Accoglibile
2.	Art. 17, comma 5-bis	All'art. 17, dopo il comma 5, è inserito il seguente: "5-bis Alla legge 13 aprile 2024, n. 55, avente ad oggetto "Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali"; - Nella rubrica dell'art. 4, sopprimere le parole "e di educatore nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65"; - Al comma 1 dell'art. 4, sostituire le parole "e di educatore nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nonché" con le parole "di cui"; - All'art. 10, comma 2, sostituire le parole "entro novanta giorni" con le parole "entro un anno"	23	Accoglibile

DDL semplificazione e digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese

	Relazione illustrativa	
3. Articolo 25	Si elimina l'educatore dei servizi educativi dell'infanzia da questo albo in quanto la norma attuale confonde due profili professionali diversi per titolo di studio, competenze, contesti lavorativi, inquadramento professionale e appesantisce il percorso di accesso a una professione per la quale già da tempo si evidenzia una situazione di carenza rispetto al reale fabbisogno. Non pare quindi opportuna la previsione di un albo per figure che peraltro non svolgono la libera professione (per la quale l'iscrizione diventerebbe garanzia di qualità), ma lavorano alle dipendenze di strutture che già al momento dell'assunzione (nel caso delle strutture private) o del concorso (nei nidi pubblici) hanno verificato il titolo posseduto e le relative competenze. ART. 25 (NUOVO TESTO) (Misure di semplificazione per promuovere l'erogazione dei servizi in farmacia) 1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera a), il n. 3), è sostituito dal seguente: «3) la dispensazione per conto delle strutture sanitarie dei farmaci e dei dispositivi medici necessari al trattamento dei pazienti in assistenza domiciliare, residenziale e semiresidenziale;»; b) alla lettera c), dopo le parole: «di prima istanza» le parole: «rientranti nell'ambito dell'autocollaborazione» sono soppresse; c) la lettera e-quater) è sostituita dalla seguente: «e-quater) la somministrazione presso le farmacie, da parte di farmacisti opportunamente formati a seguito del superamento di specifico corso abilitante e di successivi aggiornamenti annuali, organizzati dall'Istituto superiore di sanità, di vaccini individuati dal Piano nazionale di prevenzione vaccinale nei confronti dei soggetti di	Con riferimento alle proposte emendative discusse nelle riunioni tecniche, all'esito delle interazioni intercorse per la definizione del procedimento, è stato articolato il testo dell'art. 25 (riportato nella precedente colonna) completo delle proposte emendative esaminate e condivise nel corso delle precedenti riunioni tecniche. Nello specifico si evidenzia che: - Richiesta di modifica dell'articolo 1, comma 2, lett. a) n. 3 del d.lgs. 153 del 2008: ACCOLTA parzialmente e RIFORMULATA. È stato rassicurato che tali servizi possono essere resi dalle farmacie SOLO se previsti dai

DDL semplificazione e digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese

	età non inferiore a dodici anni, nonché l'effettuazione di test diagnostici che prevedono il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo, da effettuare in aree, locali o strutture, anche esterne, dotate di apprestamenti idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza. Le aree, i locali o le strutture esterne alla farmacia devono essere compresi nella circoscrizione farmaceutica prevista nella pianta organica di pertinenza della farmacia stessa»; «e-quater) la somministrazione presso le farmacie, da parte di farmacisti opportunamente formati a seguito del superamento di specifico corso abilitante e di successivi aggiornamenti annuali, organizzati dall'Istituto superiore di sanità, di vaccini individuati dal calendario vaccinale per come previsto dal Piano nazionale di prevenzione vaccinale nei confronti dei soggetti di età non inferiore a dodici anni, nonché l'effettuazione di test diagnostici che prevedono il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo, da effettuare in aree, locali o strutture, anche esterne, dotate di apprestamenti idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza. Le aree, i locali o le strutture esterne alla farmacia devono essere compresi nella circoscrizione farmaceutica prevista nella pianta organica di pertinenza della farmacia stessa»¹. d) dopo la lettera e-quater), sono inserite le seguenti: «e-quinquies) l'effettuazione da parte del farmacista di test diagnostici decentrati, a supporto del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta ai fini dell'appropriatezza prescrittiva per il contrasto all'antibiotico-resistenza; e-sexies) l'effettuazione da parte del farmacista, nei limiti delle proprie competenze professionali, dei servizi di telemedicina nel rispetto dei requisiti funzionali e dei livelli di servizio indicati nelle linee guida nazionali»;	singoli accordi delle Regioni con le associazioni di categoria. Ciò si presenta come opportunità che, in talune aree, è già colta. La formulazione contenuta nel DDL, si ritiene coerente con le stesse previsioni del D. Lgs. 153/2009 che - all'articolo 1, comma 2, lett. a), n. 1) - già assevera la dispensazione e la consegna domiciliare dei farmaci e dei dispositivi medici e che consentirebbe alle farmacie di dispensare per conto delle strutture sanitarie, nell'ambito specifico dell'assistenza domiciliare integrata, non solo i farmaci di cui all'articolo 8, comma 1, lett. a) del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, ma anche i dispositivi medici necessari al trattamento dei pazienti. -Richiesta di modifica dell'articolo 25, comma 1, lett. c): RIFORMULATO. È stato chiarito in particolare che: <u>Utilizzo dei vaccini vivi in persone a rischio</u>: è stato evidenziato che le farmacie non agirebbero in autonomia, ma come
--	--	--

DDL semplificazione e digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese

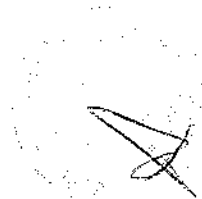
	e) alla lettera f), dopo le parole: «spesa a carico del cittadino,» sono inserite le seguenti: «scegliere il medico di medicina generale e il pediatra di libera scelta tra quelli convenzionati con il Servizio sanitario regionale,». 2. Le prestazioni erogate dalle farmacie ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettere da e- (quater) a e-sexies) del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, sono a carico degli utenti. 2) Le prestazioni erogate dalle farmacie ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettere c-quater) ed e-sexies) del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153 e comma 4, se previste a carico del Servizio Sanitario nell'ambito delle strategie di offerta della Regione o della Provincia Autonoma, non prevedono maggiori oneri per la finanza pubblica. Le prestazioni al di fuori dei limiti di spesa indicati negli accordi regionali correlati all'accordo collettivo nazionale art. 4, comma 9, L. 412/1991, sono a carico degli utenti. 3. Per l'erogazione da parte delle farmacie dei servizi sanitari di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 153 del 2009, i soggetti titolari di farmacia possono utilizzare locali separati da quelli ove è ubicata la farmacia. In detti locali è vietato il ritiro delle prescrizioni mediche e qualsiasi dispensazione o vendita di farmaci o di altri prodotti. 4. L'erogazione dei servizi sanitari di cui al comma 1, è soggetta alla previa autorizzazione da parte dell'amministrazione sanitaria territorialmente competente nonché all'accertamento dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria dei locali. L'amministrazione, in particolare, verifica che i locali ricadano nell'ambito della sede farmaceutica di pertinenza prevista in pianta organica e che siano situati a una distanza non inferiore a duecento metri dalle altre farmacie e dai locali ove sono svolti i servizi sanitari di pertinenza di altre farmacie. La distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia.	punti di erogazione aggiuntivi, integrati nei percorsi già definiti dai dipartimenti di prevenzione regionali, fugando il timore di un accesso non governato e incontrollato al servizio. E' stato concordato di includere nella relazione illustrativa l'opportunità della prescrizione medica come presupposto per tale collaborazione, a garanzia di un accesso appropriato. <u>Vaccinazioni dai 12 anni:</u> La richiesta di limitare le vaccinazioni in farmacia alla maggiore età (ad eccezione di quelle anti-COVID e antinfluenzale) è stata affrontata richiamando esperienze regionali, come quella delle Marche per il papilloma virus, e internazionali che già prevedono tale estensione. E' stato sottolineato che la vaccinazione dai 12 anni è gestita con successo in farmacia a partire dalla pandemia e che comunque la pianificazione delle campagne vaccinali rimane una prerogativa regionale. Sempre con riferimento alla lettera e-quater si evidenzia che la norma 153/2009 (farmacia dei servizi) da già le garanzie relative alle regole d'ingaggio e collaborazione delle farmacie
--	--	---

DDL semplificazione e digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese

	4) L'erogazione dei servizi sanitari nei locali di cui al comma 3 è soggetta alla previa autorizzazione da parte dell'amministrazione sanitaria territorialmente competente che accerta i requisiti di idoneità igienico-sanitaria dei locali e nel rispetto di quanto indicato al comma 4 dell'art. 1 del decreto legislativo n. 153/2009, verifica che questi ultimi ricadano nell'ambito della sede farmaceutica di pertinenza prevista in pianta organica. 5. Al fine di consentire ai cittadini un'immediata identificazione dei servizi sanitari offerti nei locali di cui al comma 2, i soggetti titolari di farmacia appongono presso i locali stessi, oltre alla croce verde identificativa della farmacia, un'insegna riportante la denominazione «farmacia dei servizi» e forniscono idonea informazione sulla esatta identificazione dei soggetti titolari di farmacia che offrono i servizi. 6. Due o più farmacie, di proprietà di soggetti differenti, possono esercitare in comune i servizi sanitari di cui all'articolo 1 decreto legislativo n. 153 del 2009, anche utilizzando i medesimi locali separati di cui al comma 2, previa stipula del contratto di rete di cui all'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. L'autorizzazione all'utilizzo dei locali di cui al comma 2 da parte delle farmacie che hanno stipulato il contratto di rete è rilasciata al rappresentante di rete. 7. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con uno o più decreti del Ministero della Salute da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previa Intesa, ai sensi dell'articolo 4, comma 9-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, come modificato e integrato dall'articolo 8, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, sono definiti i criteri di cui al comma 3 dell'art. 1 del decreto legislativo n. 153 del 2009.	(comprehensive dell'idoneità dei locali) con l'ISSN che avviene per il tramite della convenzione stipulata a livello nazionale. È stata ACCOLTA la proposta di erogare i servizi di cui alla lett. e-quater ed e-quinquies, come proposto in aree, locali o strutture, anche esterne, dotate di apprestamenti idonei sotto il profilo igienico sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza. ACCOLTA inoltre la previsione di comprendere i locali esterni nella pianta organica di pertinenza della farmacia stessa. Richiesta di modifica della lett. d) Lett. e) quinquies: RIFORMULATA Test contro l'antibiotico-resistenza: e' stato evidenziato che questi test, attualmente eseguiti in regime libero privatistico (out of pocket), troverebbero nella norma una finalizzazione che rafforzerebbe la collaborazione interprofessionale con obiettivo specifico di contrasto all'antibiotico-resistenza, tema fortemente attenzionati
--	---	---

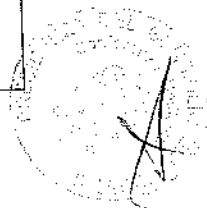
DDL semplificazione e digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese

			dal Ministero nonché dall'OMS (vedi giornata G7 fine mese Bari sul tema). Proposta di modifica del comma 2. Accolta e riformulata Proposta di modifica del comma 4. ACCOLTA E RIFORMULATA È prevista l'applicazione a legislazione vigente, della regolamentazione già prevista per l'effettuazione delle prestazioni sanitarie erogabili anche nei locali delle farmacie, introducendo la necessità di autorizzare i locali separati di pertinenza della farmacia, per l'effettuazione di tutti i servizi sanitari di cui all'art.1 del d.lgs.153/2009. Risulta evidente, infatti, che l'autorizzazione non può riferirsi all'esecuzione materiale dei servizi – che risultano già autorizzati in forza del D.lgs. 153/2009 – bensì alla materiale idoneità dei locali a veder li eseguiti, appunto, i servizi medesimi. ACCOLTA cassare la distanza minima di 200 metri tra i locali esterni di una farmacia e le altre farmacie e relativi locali adibiti a servizi. Richiesta di integrazione del comma 7: Accolta
--	--	--	---



DDL semplificazione e digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese

		INTEGRAZIONI ALLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA E CORREZIONE ALLA RELAZIONE AL DDL: Con riferimento all'emendamento art. 25, comma 1, lett.c): Si segnala la necessità di inserire, così come concordato in sede di riunione con le Regioni e province autonome, nella relazione illustrativa che i vaccini possono essere somministrati dalle farmacie nell'ambito di strategie di offerta definite e coordinate dalla Regione o Provincia Autonoma, come opportunamente previsto all'art. 1, comma 4 del decreto legislativo n. 153/2009, ai sensi del quale "Gli accordi nazionali e gli accordi di livello regionale fissano altresì i requisiti richiesti alle farmacie per la partecipazione alle attività di cui al comma 2." Accolta la richiesta di specifica in relazione illustrativa Con riferimento all'emendamento art. 25, comma 1, lett.d): Si segnala la necessità che nella Relazione Illustrativa venga esplicitato che per test decentrati si
--	--	---



DDL semplificazione e digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese

		intendono le analisi che utilizzano dispositivi ad uso professionale, quali: near patient testing (NPT) o point of care test (POCT), destinati all'esecuzione al di fuori di un ambiente di laboratorio. Inoltre, si sottolinea che la collaborazione interprofessionale si fonda sull'esplicita indicazione fornita dal clinico, ovvero attraverso una prescrizione. Accolta la richiesta di specifica in relazione illustrativa
		Nella Relazione al DDL pag. 23: Si segnala, inoltre, che a pag. 23 della Relazione al Disegno di Legge è riportato un errore: "La modifica di cui alla lettera c) porta a compimento il coinvolgimento delle farmacie e dei farmacisti nella rete di prevenzione vaccinale, già sperimentato durante l'emergenza sanitaria, prevedendo la somministrazione di vaccini previsti nel Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale, anche nei confronti dei soggetti di età non inferiore ai dodici anni. Ciò si realizza anche sulla base di alcune esperienze regionali, come quella della Regione Lombardia che

A3

DDL semplificazione e digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese

		prevede la possibilità di somministrare il vaccino antinfluenzale per i soggetti di età superiore ai sei anni o delle Marche, dove è in atto la sperimentazione della vaccinazione Herpes Zoster." La frase riporta un dato errato, poiché l'offerta aperta, non come sperimentazione ma previsto dalla legge sul covid, dai 12 anni in farmacia solo per covid, flu dai 18 anni. Richiesta di rettifica accolta
--	--	--

N.	OGGETTO	Esiti
	PROPOSTE NON CONDIZIONANTI delle Regioni	



DDL semplificazione e digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese

1	Art. 9-bis Semplificazione in materia di rifiuti	Dopo l'art. 9 inserire l'art. 9-bis "Semplificazioni in materia di rifiuti" recante il testo seguente: <i>"1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, allegato L-quinquies alla parte IV, recante «Elenco delle attività che producono rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2», dopo il numero 20 è inserito il seguente:</i> <i>«20-bis. - Attività di cura e manutenzione del paesaggio e del verde pubblico e privato.»".</i> Relazione illustrativa La disposizione era presente nel testo del disegno di legge approvato nella riunione del Consiglio dei Ministri del 26 marzo 2024 ma non nel testo circolato nell'ambito delle attività istruttorie finalizzate all'acquisizione del parere della Conferenza unificata. Si ritiene che tale disposizione debba essere mantenuta in quanto consente il superamento delle criticità nella gestione dei rifiuti provenienti da attività di manutenzione del verde privato di utenze domestiche svolte da imprese, laddove vengano classificati come rifiuti. La disposizione in parola consente di classificare come urbani i rifiuti citati, equiparando la casistica in esame a quella della produzione di rifiuti da manutenzione del verde svolta direttamente dalla stessa utenza domestica, in ossequio al principio che riconduce la classificazione all'origine dei rifiuti.	PARERE MASE; NON ACCOGLIBILE L'inserimento del punto 20-bis all'Allegato L-quinquies, potrebbe comportare un incremento notevole dei conferimenti presso i centri di raccolta comunali o al gestore del servizio pubblico, determinando difficoltà gestionali. Infatti, occorre tener presente che l'emendamento così formulato apre tale possibilità anche alle imprese di rilevanti dimensioni, diverse da quelle agricole, che svolgono attività di manutenzione del verde pubblico e privato che producono ingenti quantità di scarti vegetali e che attualmente vengono gestiti con apposite filiere già esistenti. Inoltre, la gestione per il gestore pubblico di tali ingenti quantità, comporterebbe necessariamente l'adeguamento dei costi nell'ambito della determinazione della tariffa, con aggravio degli oneri soprattutto per le utenze domestiche. Appare opportuno precisare che con
---	---	---	---

DDL semplificazione e digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese

		specifico riferimento alle attività di manutenzione del verde privato, gli scarti da esse prodotte potrebbero essere conferiti ai centri di raccolta o al gestore pubblico direttamente dall'utenza domestica e pertanto superare così la criticità evidenziata. Infine, potrebbe essere considerata l'ipotesi di una proposta volta alla modifica del DM 8 aprile 2008 relativo ai centri raccolta consentendo il conferimento di tali rifiuti anche per le utenze non domestiche limitandone le quantità e disciplinandone le modalità, al fine di garantire un sistema efficiente di gestione.
--	--	--



DDL semplificazione e digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese

2. Art. 14 Misure di semplificazione in materia di permesso di costruire immobili vincolati	1. All'articolo 14, comma 1, la lettera a) è eliminata. 2. Al comma 1 dell'articolo 14, la lettera b) è così sostituita: "b) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: <i>"Qualora per l'intervento oggetto della domanda di permesso di costruire i relativi provvedimenti formali di autorizzazione, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, previsti dalla normativa vigente e rilasciati dall'autorità preposta alla cura dei predetti interessi siano stati acquisiti a cura dell'interessato e siano in corso di validità, lo sportello unico dell'edilizia può valutare di non applicare le disposizioni di cui agli articoli da 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, previa verifica del rispetto delle prescrizioni eventualmente impartite dalle amministrazioni competenti"</i>. Relazione illustrativa Fermo restando che già oggi, in presenza di pareri già acquisiti in modo autonomo dall'interessato, il SUE non indice Cds, l'applicazione del silenzio assenso in caso di pareri acquisiti autonomamente può comportare difficoltà di coordinamento in quanto: 1) non c'è certezza che i vari atti di assenso acquisiti in modo autonomo siano rilasciati sugli stessi elaborati progettuali; 2) se un ente impartisce prescrizioni che modificano il progetto, le modifiche devono essere valutate anche dagli altri enti.	Parere MIT Fermo restando le valutazioni del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero della cultura per gli aspetti inerenti alla tutela del vincolo, nonché del Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa in ordine agli aspetti procedurali, nulla osta per quanto di competenza di questa Amministrazione. Parere Ministero della cultura: si esprime per quanto di competenza, parere contrario in ordine alla proposta emendativa formulata dalle Regioni relativamente all'articolo 14 (<i>"Misure di semplificazione in materia di permesso di costruire di immobili vincolati"</i>). L'emendamento in questione, in particolare, demanda allo sportello unico dell'edilizia la
--	--	--



DDL semplificazione e digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese

		valutazione circa la non applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 14 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241, previa verifica del rispetto delle prescrizioni impartite dalle amministrazioni competenti, ivi inclusa quella paesaggistica. In tal modo, la disciplina applicabile e la verifica di dette prescrizioni verrebbero, di fatto, sottratte alle rispettive amministrazioni e demandate, in via esclusiva, ad una valutazione discrezionale dello sportello unico dell'edilizia (si veda l'inciso "[...] lo sportello unico può valutare di non applicare le disposizioni di cui agli articoli da 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 [...]").
--	--	---



DDL semplificazione e digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese

3.	Art. 14-bis Misure di semplificazione in materia di autorizzazioni paesaggistiche	Dopo l'articolo 14 si aggiunge il seguente: <i>"14-bis. All'art. 142, comma 2, primo periodo, del d. lgs. n. 42/2004, dopo le parole "La disposizione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e)" sono aggiunte le parole "(f) limitatamente ai parchi e riserve regionali" e, alla lettera a), dopo le parole "erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee A e B" sono aggiunte le seguenti: "ovvero come zone con caratteristiche insediative, funzionali, superficie coperta e densità territoriale equivalenti a quelle delle zone A e B ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, ancorché diversamente denominate"</i> Relazione illustrativa L'attuale art. 142, comma 2, del d. lgs. n. 42/2004 prevede che non si applichi l'autorizzazione paesaggistica in riferimento ai beni di cui al comma 1 lettere a), b), c), d), e), g), h), l), m) ricadenti in aree che, alla data del 6 settembre 1985, erano ricomprese in: zona A (centri storici); zona B (aree totalmente o parzialmente edificate) e Programmi pluriennali di attuazione (PPA), escludendo tuttavia da tale semplificazione le aree dei Parchi regionali. Tale disposizione deriva dalla modifica del citato decreto ad opera del d. lgs. 63/2008, il quale, di fatto, ha previsto l'applicazione dell'autorizzazione paesaggistica nelle aree sopra citate, ricadenti nei Parchi regionali (art. 142 comma 2 lett. f) e nei Comuni inclusi in essi, determinando quindi un aggravio procedimentale per le comunità di tali Enti e una discrasia rispetto alle procedure pianificatorie in capo ai Comuni non inclusi nei Parchi. Gli Enti competenti, quindi, si trovano a dover esprimere spesso autorizzazioni paesaggistiche in zone edificate di non particolare valore paesaggistico, dove si concentrano la maggior parte degli interventi edilizi di minore entità, con un aggravio di tempi e di costi per i cittadini, oltre ad un appesantimento burocratico per gli uffici tecnici comunali.	Parere MIC Per quanto di competenza, nello specifico, trattasi della proposta formulata dalle regioni volta all'introduzione, all'interno del disegno di legge in argomento, dell'articolo 14-bis, recante "Misure di semplificazione in materia di autorizzazioni paesaggistiche". Come rappresentato nell'acclusa relazione illustrativa, tale proposta risulta volta: a) ad estendere la previsione di cui all'articolo 142, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche ai parchi e riserve regionali di cui al relativo comma 1, lettera f); b) a semplificare l'applicazione dell'individuazione delle aree escluse ex lege dal vincolo paesaggistico. Le modifiche in questione, in buona sostanza, mirano ad escludere l'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica con riferimento ai contesti urbanizzati all'interno dei parchi
----	---	---	--

DDL semplificazione e digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese

	La prima proposta di modifica consiste nel ripristinare il richiamo ai parchi e riserve regionali all'interno della norma in esame. L'individuazione delle zone territoriali omogenee con riferimento dal DM 1444/1968 non esplicita come considerare le individuazioni di tali zone territoriali omogenee che, ove non indicate nelle specifiche leggi regionali, hanno trovato diversa applicazione nella pianificazione urbanistica di livello comunale anche prima del 6 settembre 1985. Negli strumenti urbanistici comunali, infatti, le zone di Centro Storico (ZTO "A") o di completamento (ZTO "B") pur avendo caratteristiche tali e cioè di Centro Storico e di completamento, sono state individuate con le più diverse diciture e denominazioni. Rimane il fatto che, da un punto di vista insediativo, funzionale, di densità territoriale e di superficie coperta, fin dalla loro individuazione negli strumenti urbanistici anche prima del 6 settembre 1985, queste zone pur non chiamandosi A e/o B tali erano. Questa interpretazione della norma ha ipoteticamente prodotto altresì nel tempo l'automatica applicazione dell'esclusione dal vincolo paesaggistico, creando situazioni inesatte che in parte hanno visto diverse interpretazioni anche da parte dell'Ufficio Legislativo del Ministero della Cultura. La seconda proposta di modifica intende quindi semplificare l'applicazione della individuazione delle aree escluse per legge dal vincolo paesaggistico, anche al fine di evitare successivi possibili contenziosi	e delle riserve regionali, i quali, ad oggi, sono sottoposti ope legis alle disposizioni di tutela del Titolo I ("Tutela e valorizzazione") della Parte terza del codice dei beni culturali e del paesaggio. Ciò premesso, acquisiti gli elementi istruttori dai competenti Uffici di questo Ministero, si esprime, per quanto di competenza, parere contrario in ordine alla proposta de qua, atteso che le modifiche che quest'ultima intende apportare alla normativa di settore appaiono di minor tutela rispetto alla disciplina vigente. Ad esse, infatti, conseguirebbe l'esclusione automatica dell'autorizzazione paesaggistica nei contesti suindicati in assenza di una preventiva valutazione circa la valenza dei paesaggi di qualità ivi presenti, comportando di fatto – in detti contesti – la sottrazione del potere valutativo di questa Amministrazione in materia paesaggistica.
--	--	---

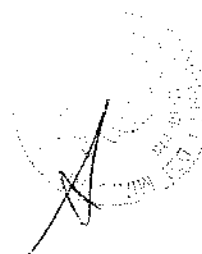
DDL semplificazione e digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese

4.	Art. 17, comma 5, lett. c)	Articolo 17, comma 5, lett. c Al punto c) le parole "li convalidano e" sono soppresse. Relazione illustrativa La Regione non ha alcuna competenza per convalidare dati la cui responsabilità è totalmente in capo agli enti locali che, in quanto assegnatari delle risorse direttamente dal ministero, rispondono in via esclusiva della regolarità della spesa. La verifica in capo alla Regione riguarda esclusivamente la coerenza dell'utilizzo delle risorse rispetto alla programmazione regionale e nazionale	Ministero dell'istruzione Parere contrario <i>Le risorse del Fondo nazionale zeroesi sono erogate dal Ministero dell'istruzione e del merito direttamente ai Comuni previa programmazione regionale. Sono le Regioni, quindi, che definiscono, in coerenza con il d.lgs. 65/2017 e il Piano di azione nazionale pluriennale, le priorità di intervento e/o gli interventi attuabili dai Comuni, individuano i Comuni beneficiari, stabiliscono l'ammontare delle risorse che poi il Ministero eroga a ciascuno di essi. Sono sempre le Regioni che, autonomamente, definiscono il finanziamento a carico del proprio bilancio (nella misura minima stabilita dal Piano di azione nazionale pluriennale), determinano la quota parte destinata a ciascun Comune (o direttamente alle scuole/strutture educative o alle famiglie), nonché le modalità di impiego dello stesso.</i>
----	----------------------------	--	---


 11/05/2017
 11/05/2017

PDL semplificazione e digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese

		<i>Il finanziamento regionale definito in sede di programmazione regionale può essere anche implementato nel corso del triennio che intercorre tra l'esercizio finanziario di riferimento delle risorse e quello di effettuazione del monitoraggio.</i> <i>La Regione, poi, può, con propri atti amministrativi, stabilire quote definite di compartecipazione da parte dell'Ente locale alle spese di ciascun intervento (vedi art. 12, comma 3, e art. 8, comma 4, del d.lgs. 65/2017).</i> <i>Appare pertanto congrua la disposizione del disegno di legge che riconosce alle regioni il compito di verificare la completezza dei dati conferiti dai Comuni e la coerenza degli stessi con la programmazione regionale, atteso che sono le uniche in possesso dei dati complessivi riferiti al finanziamento statale, regionale e comunale.</i>
--	--	---



Official stamp and signature of the President of the Regional Council of Sicily.

DDL semplificazione e digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese

5.	Art. 17, comma 5, lett. c)	Alle parole aggiunte all'articolo 6, comma 1, lettera e), ovvero la proposta di introdurre la lettera f bis), la parola "verificati" viene sostituita dalla parola "raccolti". Relazione illustrativa Si propone la sostituzione del termine "verificati" con la parola "raccolti" in quanto la verifica presuppone una operazione di controllo dei dati comunicati per mezzo della quale occorre procedere all'accertamento dei giustificativi della spesa, eventualmente anche nel modus e nel quantum, mentre la funzione della Regione dovrebbe essere limitata a verificare la coerenza e la corrispondenza dell'utilizzo delle risorse con la programmazione regionale. Con riferimento all'attività di "convalida" e "trasmissione" da parte della Regione dei dati relativi al monitoraggio, si vuole evidenziare l'assenza di risorse umane e strumentali necessarie per assolvere a questo ulteriore adempimento. A ciò deve necessariamente aggiungersi che la tardiva predisposizione del sistema digitale di rilevazione nazionale sta impedendo, di fatto, la semplificazione e la digitalizzazione dei processi, diversamente da quanto richiederebbe il PNRR, a scapito della semplificazione e reingegnerizzazione dei procedimenti	Ministero dell'Istruzione Parere contrario <i>Premesso che sono le Regioni che definiscono le priorità degli interventi attuabili dai Comuni, individuano quelli beneficiari, stabiliscono l'ammontare delle risorse - che, poi, il Ministero eroga - definiscono il finanziamento a carico del proprio bilancio, determinano la quota parte destinata a ciascun Comune e le modalità di impiego dello stesso e possono stabilire quote di compartecipazione da parte dell'ente locale, la verifica della completezza dei dati conferiti dai Comuni e la coerenza degli stessi con la programmazione regionale spetta sempre alle Regioni, che sono, dunque, le uniche in possesso dei dati complessivi riferiti al finanziamento statale, regionale e comunale.</i>
----	----------------------------	--	---



DDL semplificazione e digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese

6. Art. 17, comma 5, lett. d	Alle parole aggiunte all'articolo 7, comma 1, lett. c) la parola "rendicontano" viene sostituita dalla locuzione "trasmettono un prospetto riassuntivo dell'utilizzo delle risorse...". Relazione illustrativa Si propone la sostituzione della parola "rendicontano" che presuppone un dettaglio e una analisi dei costi sostenuti, con la locuzione "trasmettono un prospetto riassuntivo dell'utilizzo delle risorse..." che presuppone la trasmissione di un documento di sintesi finalizzato a dare conto delle finalità e delle modalità di utilizzo delle risorse statali, regionali, comunali per l'attuazione degli interventi. Deve evidenziarsi, tra l'altro, che l'attività di convalida e trasmissione dei dati è necessariamente connessa all'attività di rendicontazione da parte degli EE.LL.	Ministero dell'Istruzione Parere contrario <i>La previsione in parola non riguarda le Regioni, bensì gli Enti locali, diretti beneficiari delle risorse del Fondo statale e del cofinanziamento regionale, nonché soggetti tenuti alla compartecipazione, con risorse a carico del proprio bilancio, delle spese relative ai singoli interventi. I Comuni che, ricevute le risorse statali e regionali e stanziare le risorse a carico del proprio bilancio, hanno effettuato gli interventi con l'impiego delle stesse, necessariamente sono in possesso di "un dettaglio e una analisi dei costi sostenuti".</i> <i>Si ritiene doveroso che il soggetto destinatario di un finanziamento a carico della finanza pubblica disponga di informazioni complete, dettagliate, corrette e trasparenti circa l'impiego delle stesse.</i> <i>I dati da trasmettere da parte degli Enti locali vengono definiti in relazione a quanto previsto nel</i>
-------------------------------------	--	---

DDL semplificazione e digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese

			<i>Piano pluriennale; il d. lgs. 65/2017 non interviene sui dati che la singola Regione chiede ai propri Enti locali.</i>
7.	Art. 17, comma 5, lett. g	Alle parole introdotte all'art. 12, comma 2, lettera b) si propone di aggiungere dopo le parole "servizi educativi per l'infanzia pubblici e privati accreditati" le parole "secondo le disposizioni normative regionali". Relazione illustrativa Pur condividendo il principio secondo cui indirizzare le risorse statali del Fondo nazionale per il sistema integrato ai servizi educativi per l'infanzia accreditati, dia maggiori garanzie di qualità dell'offerta educativa rispetto ai servizi semplicemente autorizzati, non tutte le Regioni al momento dispongono di un sistema di accreditamento operante o, più in generale lo stesso, previsto dalle leggi regionali sul sistema integrato 0-6, potrebbe essere in corso di approvazione.	Ministero dell'istruzione Nulla osta

DDL semplificazione e digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese

8.	Art. 17, comma 5, lett. h La formulazione della lettera h) è modificata come segue: "all'articolo 14, comma 3, così come modificato dalla legge 29 luglio 2024, n. 106 di conversione del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, le parole dell'ultimo periodo sono riformulate come segue: «Continuano altresì ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l'infanzia i titoli previsti dalle normative regionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente previsione, purché conseguiti entro gli specifici termini previsti dalle stesse e, comunque, non oltre l'anno scolastico o accademico 2021/2022»". Relazione illustrativa La modifica proposta risulta essenziale per preservare l'efficacia dei titoli previsti dalle previgenti normative regionali, conseguiti nel periodo di tempo intercorrente tra l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 65/2017 e il momento in cui sono giunti a conclusione i primi corsi universitari introdotti dalla nuova disciplina. L'obiettivo è tutelare quanti in questi anni si sono già inseriti e operano nell'ambito dei servizi educativi per l'infanzia.	Ministero dell'istruzione Parere contrario <i>La proposta: prolunga ulteriormente una disciplina transitoria già lunga di per sé, intervenendo ex post a distanza di sette anni dall'emanazione del d.lgs. 65/2017; • crea un disallineamento temporale tra il termine di avvio della nuova disciplina del titolo d'accesso (2019/2020), il termine ultimo di conseguimento della L-19 e LM-85bis "tradizionali" (2018/2019) e il termine ultimo di conseguimento dei titoli previsti dalle norme regionali previgenti (che si sposterebbe al 2021/2022);</i> <i>La proposta si basa sull'erroneo assunto che il d.lgs. 65/2017 abbia introdotto un nuovo corso di laurea di durata triennale, quando, invece, il nuovo titolo d'accesso prevede solo l'integrazione della laurea L-19 con 55 CFU conseguibili in</i>
----	--	---

DDL semplificazione e digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese

			forma curricolare, extracurricolare o aggiuntiva.
9.	Art. 17, comma 5, lett. h	Al secondo periodo sostituito dell'articolo 14, comma 3, alla parola "L-19" aggiungere "ex L-18". Relazione illustrativa Si ritiene che la classe di laurea L-19, purché conseguita entro l'anno accademico 2018/2019, indicata quale titolo di studio ancora valido per consentire l'accesso ai posti di educatore dei servizi educativi, senza la specifica declinazione ex L-18, vale a dire la precedente classe delle Lauree in Scienze dell'educazione e della Formazione, potrebbe trarre in confusione. Prima della Riforma esisteva la classe di laurea 18 (senza la L), poi vi è stata una transizione tra classi di laurea pre-riforma e classi di laurea post-riforma. Tutte le lauree sono state riorganizzate nelle nuove classi di laurea. Per questo, per quanto riguarda la laurea in scienze dell'educazione si cita L19 (ex18). A tale proposito anche la recente Legge n.55/2024, "Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali", art 11 lett. B c.4 recita: ".....ai laureati in scienze dell'educazione e della formazione, classe di laurea L-19 (ex L-18) ...". Sempre in relazione ai requisiti per l'accesso, si osserva che, in base a quanto indicato dall'art. 4 c. c) della recente Legge n.55/2024, "Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali", tra i requisiti per l'esercizio dell'attività di educatore nei servizi educativi per l'infanzia - di cui al D.lgs. n. 65/2017 - è prevista l'iscrizione all'albo professionale. Nelle disposizioni transitorie in materia di iscrizione all'albo [art. 11lett. b) c 3] sono consentite le domande di iscrizione all'albo anche ai sensi dei requisiti indicati dal decreto Legislativo n.65/2017.	Ministero dell'istruzione Parere contrario <i>L'addendum risulta superfluo, in quanto il d.i. 9.07.2009 ha già stabilito l'equiparazione tra classi delle lauree di cui al d.m. 509/99 e le classi delle lauree di cui al d.m. 270/04; in base a tale provvedimento sono equiparate tra loro la laurea "18 Scienze dell'educazione e della formazione" e la laurea "L-19 Scienze dell'educazione e della formazione".</i>

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains some illegible text, likely an official seal or date.

DDL semplificazione e digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese

		Forse andrebbe data evidenza dell'introduzione dell'iscrizione all'albo anche nel DDL di cui si discute. Nulla invece viene detto in relazione alla figura professionale del pedagogista che svolge nei servizi educativi il ruolo di coordinatore pedagogico.	
10	art. 17-bis	Dopo l'articolo 17, è inserito il seguente articolo 17-bis: <i>«Articolo 17-bis</i> <i>(Misure urgenti per la semplificazione delle procedure in materia di alloggi e di residenze per studenti universitari in attuazione del PNRR)</i> <i>1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi della Missione 4, Componente 1, Riforma 1.7 - «Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti (M4C1-R 1.7-27-30)» del PNRR, alla legge 14 novembre 2000, n. 338, sono apportate le seguenti modificazioni:</i> <i>a) l'articolo 1-ter è abrogato.»</i> Relazione illustrativa Con il D.L.144/2022 (art. 25) il Governo nazionale- in attuazione della Riforma 1.7, della Missione 4, componente 1 del PNRR- ha realizzato una specifica misura volta a realizzare entro il 30 giugno 2026 circa 60.000 nuovi posti letto presso alloggi o residenze a favore degli studenti delle istituzioni universitarie. Tale misura inaugura una nuova stagione per il settore dell'edilizia residenziale universitaria: col bando "Housing universitario", adottato dal Ministero dell'Università ed ella Ricerca col D.M. 481/2024, si apre all'iniziativa privata sovvenzionata l'esercizio di un'attività - la gestione di residenze universitarie- che sino ad oggi è stata in larga misura destinata esclusivamente ad operatori pubblici (Enti per il diritto allo studio e Università) e/o collegata ai finanziamenti pubblici per la realizzazione di residenze universitarie (bandi ex legge 338/2000). Ad oggi, infatti, l'erogazione dei contributi è condizionata al rispetto di standard tecnici chiaramente definiti ed è sottoposta al controllo in fase di istruttoria delle domande il	Parere Ministero dell'università e della ricerca: per quanto di competenza, parere favorevole

DDL semplificazione e digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese

	cui rispetto viene successivamente asseverato in fase di gara, in fase di variante e infine in fase di collaudo delle residenze universitarie medesime. Nello specifico, il bando "Housing universitario" di cui al DM. 481/2024 prevede di finanziare soggetti gestori pubblici e privati affinché questi destinino, all'interno di immobili già esistenti e rapidamente convertibili in Residenze Universitarie, posti letto a prezzo agevolato a favore degli studenti universitari. Il contributo erogato per la gestione delle Residenze Universitarie, attesa la forte domanda di questo tipo di servizi, rischia di attivare strutture residenziali con livelli qualitativi dei servizi che si collocano al di sotto degli standard necessari, tanto in termini edilizi che urbanistici, magari localizzate in luoghi distanti dalle sedi universitarie e quindi inadatte ad assolvere le finalità per le quali saranno finanziate. L'esercizio delle Residenze Universitarie, finanziato con fondi pubblici, dovrà avvenire nel rispetto degli standard qualitativi previsti dall'art. 1.bis, comma 7, lettera f) della legge 338/2000. In tale ambito, il D.L. 24 febbraio, 2024, n. 13 ha disposto l'introduzione dell'art. 1-ter della citata legge 338/2000, mediante la previsione in capo alle Regioni di un "Regime autorizzatorio" per l'esercizio delle residenze universitarie finanziate a valere sui fondi per il "Nuovo Housing Universitario", nell'ambito della riforma 1.7 della missione 4, componente 1 del PNRR, e nello specifico: - la disciplina delle "modalità operative per l'emanazione del provvedimento di classificazione delle strutture", nei limiti degli standard minimi definiti a livello nazionale; - il "rilascio dell'autorizzazione all'esercizio" delle residenze universitarie, previsti dal comma 3 dell'Art. 1-ter; Anche a seguito di diversi incontri in sede di coordinamento tecnico delle Regioni e della X Commissione della Conferenza Stato -Regioni, è emersa chiaramente l'impossibilità di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 1 ter della citata l.338/2000. Le competenze regionali previste dalla vigente normativa nazionale in ambito urbanistico e di edilizia residenziale, infatti, sono e restano di natura esclusivamente programmatica e non prevedono l'esercizio di alcun potere di autorizzazione, né in ambito edilizio, né per quanto attiene all'esercizio di un'attività economica.	
--	---	--

DDL semplificazione e digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese

		Per la realizzazione o la ristrutturazione di un edificio, le procedure vigenti, in larga parte normate dal regolamento edilizio del Comune di localizzazione, prevedono una serie di permessi (permesso a costruire, antincendio, abitabilità) rilasciati dal Comune e da altre amministrazioni a vario titolo interessate (Aziende -Sanitarie; Vigili del Fuoco, ecc) e una serie di dichiarazioni amministrative da presentare al Comune (SCIA) che sono diversamente articolate a seconda del tipo di costruzione e del tipo di interventi da realizzare. Nel contempo, l'avvio di un'attività economica (es. un esercizio ricettivo) richiede la presentazione di una dichiarazione amministrativa (anche qui una SCIA), al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) sempre del Comune di localizzazione, consistente in un'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti. L'emendamento in esame è volto pertanto all'abrogazione dell'art. 1-ter della L. 338/2000 che ad oggi non ha trovato alcuna applicazione procedurale a livello regionale in quanto non prevista dalla vigente legislazione, creando conseguentemente criticità ed incertezze interpretative alle Regioni ed agli operatori di mercato e ponendo a rischio, pertanto, la piena realizzazione della misura. Al fine di permettere la piena applicazione del Bando PNRR "Housing universitario di cui al D.M. 481/2024", l'abrogazione del citato articolo 1-ter della L. 338/2000- in coerenza alla vigente normativa in materia- comporta che l'esercizio delle Residenze Universitarie sia sottratta allo specifico regime autorizzatorio ivi previsto e sia conforme alla vigente normativa nazionale, ai regolamenti edilizi comunali ed alle disposizioni del bando di cui al D.M. 481/2024.	
11	Articolo 30, comma 1	All'art. 30, primo comma, le parole " comma 2," sono soppresse. Relazione illustrativa Si ritiene che il richiamo al solo comma 2 rischi di escludere l'applicazione dell'end of waste "caso per caso".	Parere Mase NON ACCOGLIBILE La disposizione dell'articolo 30 richiama espressamente il comma 2 dell'articolo 184-ter al fine di consentire, in mancanza di criteri

DDL semplificazione e digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese

		comunitari, l'adozione di provvedimenti da parte del MASE volti all'individuazione di criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto per le specifiche tipologie di rifiuti accidentalmente pescati e volontariamente raccolti. Pertanto, appare ultronea la proposta emendativa in quanto la disposizione dell'articolo 184-ter, comma 3, consente ugualmente, in mancanza del provvedimento di cui sopra, il rilascio di apposite autorizzazioni "caso per caso" per i rifiuti accidentalmente pescati e volontariamente raccolti. Il richiamo al comma 2 è rilevante poiché trattasi dei criteri che devono essere individuati dal MASE per l'adozione dei decreti ministeriali, mentre il comma 3 concerne autorizzazioni che possono essere rilasciate dalle autorità competenti ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 del D.lgs. 152 del 2006, per le quali l'articolo 184-ter prevede già criteri di riferimento, nonché l'applicabilità delle disposizioni di cui al DM 5 febbraio 1998 e ai
--	--	--



PDL semplificazione e digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese

			regolamenti di cui ai DM 162/2002 e 269/2005. Appare dunque opportuno il richiamo al comma 2 che, peraltro, non preclude l'applicazione di quanto previsto al comma 3.
--	--	--	--



DDL semplificazione e digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese

N.	OGGETTO	OSSERVAZIONI NON CONDIZIONANTI ANCI	ESTTI
1.	ART. 1 (Semplificazioni in materia di autotutela)	<i>L'articolo 1 è soppresso.</i> Motivazione L'articolo 1, intervenendo sull'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, riduce il termine entro il quale l'amministrazione può procedere all'annullamento d'ufficio del provvedimento amministrativo illegittimo da 12 mesi a 6 mesi. Si rammenta che tale termine è già stato recentemente ridotto dal Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77. In assenza di una revisione complessiva dell'istituto, l'ulteriore dimezzamento dei tempi rischia di fatto di rendere inutilizzabile l'annullamento d'ufficio previsto dalla legge 241 del 1990. Pur condividendo l'esigenza di definire un ragionevole bilanciamento tra la tutela del legittimo affidamento del privato e il pubblico interesse sotteso al corretto esercizio dell'azione amministrativa, si ritiene che questo equilibrio non possa raggiungersi imponendo una tempistica (soli 6 mesi) tale da rendere pressoché impraticabili, in moltissimi casi, i provvedimenti da adottarsi in autotutela. Si evidenzia infine che il legittimo affidamento del destinatario del provvedimento risulta già tutelato dall'esigenza, prevista dall'articolo 21 nonies della legge 241/1990, di porre alla base dell'annullamento d'ufficio la	Non accoglibile La riduzione dei termini procedurali è, al pari delle misure di semplificazione, un target PNRR.



DDL semplificazione e digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese

		sussistenza di un interesse pubblico, non essendo rilevante la mera presenza di un vizio dell'atto.	
2.	Art. 17, comma 5, lett. b)	1) All'art. 17, comma 5 sostituire la lett. b) con la seguente: b) all'articolo 5, comma 1, dopo la lettera f) è aggiunta in fine, la seguente: f-bis) attiva azioni di monitoraggio, attraverso il sistema informativo di cui all'art. 5, comma 1 lett. e) in merito all'impiego delle risorse del Fondo nazionale di cui all'articolo 12, secondo le modalità e i termini indicati dal Piano di azione nazionale pluriennale di cui articolo 8 del dlgs 65/17	Min. istruzione Parere contrario <i>Il sistema informativo non è, allo stato, uno strumento adeguato in quanto non è entrato ancora in completo funzionamento. Inoltre, tale proposta elimina il riferimento alle risorse regionali e degli enti locali relative al monitoraggio.</i>
3.	Art. 17, comma 5, lett. c)	2) All'art. 17, comma 5, lett. c) inserire la seguente modifica: All'art. 6, comma 1 lett. e) dopo le parole "Ministero dell'Istruzione e del Merito" aggiungere le parole "secondo le modalità e i termini indicati dal Piano di azione nazionale pluriennale di cui articolo 8 del dlgs 65/17" 3) All'art. 17, comma 5, lett. d), inserire la seguente modifica: All'art. 7 comma 1 lett. c) dopo le parole "trasmettono annualmente" aggiungere le parole "secondo le modalità e i	Min. istruzione Parere favorevole
4.	Art. 17, comma 5, lett. d)		Min. istruzione Parere favorevole



DDL semplificazione e digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese

		termini indicati dal Piano di azione nazionale pluriennale di cui articolo 8 dal dlgs 65/17"	
		Motivazione Il Ddl semplificazioni recante "Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese" introduce all'art. 17, comma 5 modificazione al dlgs 65/17. In particolare alle lettere b), c) e d) sono specificate nel dettaglio le funzioni del Ministero Istruzione e del Merito, delle regioni e degli enti locali in merito alle diverse fasi del monitoraggio delle risorse del Fondo 0/6, le cui modalità e tempistiche attualmente invece sono stabilite nel Piano di azione nazionale pluriennale che viene approvato con Intesa in Conferenza Unificata. Tutti gli emendamenti pertanto sono finalizzati a richiamare il Piano Nazionale pluriennale anche per tutte le attività concernenti le fasi del monitoraggio che, come il Piano stesso, devono presupporre la previa intesa in sede di Conferenza unificata.	
5.	Art. 15, comma 5, lett. g)	4) All'art. 17, comma 5, lett. g) inserire la seguente modifica: all'art. 12, comma 2 lett. b) dopo le parole "anche al fine di ridurre la partecipazione economica delle famiglie"	Min. istruzione Parere contrario <i>La formulazione esistente è esaustiva e già include il riferimento alle politiche tariffarie</i>

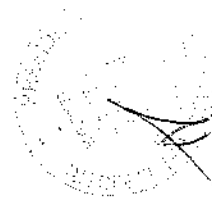


DDL semplificazione e digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese

		aggiungere le parole "e di sostenere le politiche tariffarie e di qualificazione dei servizi attuate dai comuni" Motivazione Con l'emendamento si intende chiarire ed esplicitare che, tra gli interventi finanziati con il Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione sono ricomprese le misure di sostegno alle politiche tariffarie adottate dai comuni per rendere maggiormente accessibili i servizi e agli interventi già posti in essere, da parte degli stessi enti, per la qualificazione dei servizi.	<i>dei Comuni. La terminologia utilizzata nella proposta di ANCI escluderebbe, inoltre, i privati accreditati, riferendosi solo ai Comuni.</i>
6.	Art. 17, comma 5, inserimento lett. aggiuntiva	5) All'art. 17 dopo la lettera h) inserire la lettera i): i) all'art. 12 comma 2 eliminare la lett. a) del decreto legislativo n. 65/2017; Motivazione Con l'emendamento si chiede di eliminare la lett. a), comma 2, art. 12 del dlgs 65/17 che prevede il finanziamento attraverso il fondo 0/6 degli interventi di nuove costruzioni e messa in sicurezza degli edifici scolastici, in quanto già presenti per questa finalità consistenti risorse del PNRR.	Min. istruzione Parere contrario <i>Il PNRR ha una previsione temporale limitata e, dunque, non può ritenersi che determinate finalità perseguite dallo stesso siano a regime.</i>
7		ART. XX (Controlli a campione) "Salvo quanto previsto per gli interventi di edilizia scolastica realizzati con linee di finanziamento che prevedono modalità specifiche di rendicontazione e	Min. istruzione Parere favorevole con la seguente riformulazione:

DDL semplificazione e digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese

	controllo, ovvero per quelli realizzati nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), il Ministero dell'istruzione e del merito svolge controlli a campione in materia di edilizia scolastica". Motivazione L'emendamento è finalizzato a semplificare il procedimento dei controlli della documentazione prodotta dai soggetti beneficiari dei finanziamenti in materia di edilizia scolastica, prevedendo un controllo non più "a tappeto" ma a campione. Nello specifico, pur lasciando immutata l'entità e l'estensione della fase di rendicontazione, atteso che la produzione della relativa documentazione da parte di tutti soggetti beneficiari costituisce una fase necessaria e indefettibile delle diverse procedure di finanziamento, il controllo a campione consentirebbe di realizzare un ragionevole ridimensionamento dell'attività di verifica, sia amministrativa sia finanziaria, funzionale all'erogazione delle somme ammesse al finanziamento, consentendo ai Comuni di ricevere le risorse che attendono da anni, per interventi ormai conclusi da tempo. La semplificazione prevista si estende a tutte le linee di finanziamento di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito. Non sono oggetto di controllo a campione quelle escluse dal PNRR ad eccezione di quelle che contribuiscono all'ottenimento di fondi europei relativi ai Mutui BEI	"Con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito sono individuate le attività finanziate dal Ministero medesimo, in materia di edilizia scolastica, oggetto di controlli a campione."
--	--	---



DDL semplificazione e digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese

		(2015-2016 e 2018). La disposizione ha natura ordinamentale e non comporta, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.	
8		ART. XX (Albo educatori dei servizi per l'infanzia) Alla legge 15 aprile 2024, n. 55, avente ad oggetto "Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali", apportare le seguenti modificazioni: Nella rubrica dell'art. 4, sopprimere le parole "e di educatore nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65" Al comma 1 dell'art. 4, sostituire le parole "e di educatore nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nonché" con le parole "di cui"; Al comma 2, dell'art. 6, dopo le parole "con decreto del Ministro della giustizia" aggiungere le parole " , previo parere in Conferenza Unificata"; All'art. 10, comma 2, sostituire le parole "che hanno presentato domanda di iscrizione entro novanta giorni" con le parole "che hanno presentato domanda di iscrizione entro il 31 dicembre 2024";	Accoglibile



DDL semplificazione e digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese

	All'art. 11, lettera b), sopprimere interamente il punto 1) Motivazione L'emendamento proposto ha come principale finalità quella di espungere gli educatori dei servizi educativi per l'infanzia (asilo nido, micronido, sezioni primavera e altre tipologie di servizi integrativi) dalle previsioni della legge 55/2017. Tale legge, infatti, in modo inaspettato e non condiviso nelle opportune sedi istituzionali, ha previsto, anche per gli educatori dei servizi educativi per l'infanzia, quale requisito per l'esercizio della professione, l'obbligo dell'iscrizione all'albo degli educatori socio-pedagogici. Tale previsione normativa, oltre a confondere due profili professionali molto diversi, non tiene conto del fatto che il personale dei servizi educativi per l'infanzia opera alle dipendenze di soggetti pubblici e privati autorizzati o accreditati che, nel rispetto di precise normative nazionali, regionali e regolamenti locali, è già soggetto alla verifica del possesso dei titoli e delle competenze, partecipa a ben definite procedure di formazione in servizio, seguite da un coordinamento pedagogico di tutti gli operatori, anche nell'ambito di forme di collaborazione e di integrazione dei servizi educativi con le scuole dell'infanzia, sino a prendere parte alla costituzione di Poli per l'infanzia che	
--	---	--



DDL semplificazione e digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese

	strutturano, sul piano gestionale, organizzativo e pedagogico, un unico e condiviso percorso educativo dalla nascita fino ai sei anni. La previsione dell'obbligo dell'iscrizione, per questo personale, all'albo degli educatori socio-pedagogici, inoltre, potrebbe portare a collocare i servizi educativi per l'infanzia nella prospettiva dei servizi sociali e di interventi professionali privati, non tenendo in alcun conto il fatto che si tratta di figure professionali che sono incardinate in un sistema che ha come finalità l'integrazione dei servizi educativi con le scuole dell'infanzia e quindi con il sistema dell'istruzione. Tutto ciò potrebbe rappresentare il presupposto di un rischioso arretramento rispetto alle finalità e agli obiettivi stabiliti dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 il quale ha nel suo stesso oggetto la "Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107". L'emendamento risulta necessario per garantire coerenza del ruolo dell'educatore d'infanzia con gli obiettivi del sistema integrato, che impone una visione unitaria del percorso educativo, pur storicamente distinto in due segmenti: lo 0-3, che comprende i servizi educativi, e il 3-6, che corrisponde alle scuole dell'infanzia.	
--	--	--



